



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Stipendi e Fiscalità

Ripartizione Stipendi

P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5583159 Fax +39 040 5587887 e-mail stipendi@amm.units.it

Prot. 5013

Trieste, 16/02/2005

Titolo VII Classe 6

A TUTTO IL PERSONALE

REP. n. 9-2005

LORO SEDI

Oggetto: Legge 31 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005). Riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Si comunica che le novità introdotte dalla norma in oggetto riguardano:

- una nuova tabella delle aliquote d'imposta e degli scaglioni di reddito;
- la trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni per oneri familiari;
- l'eliminazione delle detrazioni già previste per i redditi di lavoro dipendente.

Dall'1.1.2005 i nuovi scaglioni ed aliquote d'imposta sono:

1. fino a E. 26.000,00 annui	23%
2. da E. 26.001,00 a E. 33.500,00	33%
3. oltre E. 33.500,00	39%

Alla quote di reddito eccedente E. 100.000,00 annui viene applicato un contributo di solidarietà del 4%.

In virtù dell'attuale formulazione dell'art. 3 del TUIR, così come modificata dall'art. 1, c. 349, lettera a) della legge finanziaria 2005, la retribuzione imponibile che automaticamente viene assoggettata a tassazione IRE (nuova dicitura che sostituisce la precedente IRPEF) è costituita dal reddito complessivo annuo al netto della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui all'art. 11 del TUIR (no-tax area - introdotta nel 2003), nonché delle nuove deduzioni per oneri di famiglia eventualmente spettanti.

In relazione alla deduzione per assicurare la progressività dell'imposta, la Ripartizione Stipendi continuerà a considerare, in via presuntiva, quale reddito complessivo quello di lavoro dipendente che viene corrisposto nel corso dell'anno (indicato nel cedolino stipendiale mensile con la voce 01371 - deduzione per progressività dell'imposizione - quale **reddito stimato annuo**).



Si rinnova l'invito al personale interessato a voler segnalare, ove lo ritenga opportuno ad esempio in riferimento al conguaglio fiscale ordinariamente attuato nel mese di febbraio di ogni anno, un diverso reddito presunto per l'anno 2005, attraverso l'apposito modulo presente nel sito WEB di Ateneo (INTRANET, MODULISTICA).

Le nuove deduzioni per oneri di famiglia, che in base alla normativa in oggetto sostituiscono le detrazioni fiscali per familiari a carico e operano direttamente in riduzione del reddito complessivo unitamente alla deduzione no tax-area, sono determinate nei seguenti importi teorici massimi:

DESCRIZIONE ONERI DI FAMIGLIA	DEDUZIONE
coniuge non legalmente ed effettivamente separato	E. 3.200,00
ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché ogni altra persona indicata nell'art. 433 del C.C. convivente o che percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'autorità giudiziaria	E. 2.900,00
ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati di età non superiore a tre anni (in sostituzione della precedente deduzione di E. 2.900,00)	E. 3.450,00
Primo figlio, se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e se il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato (in sostituzione della precedente deduzione di E. 2.900,00)	E. 3.200,00
Ogni figlio portatore di handicap ai sensi della L. 104/1992) (in sostituzione della precedente deduzione di E. 2.900,00 e/o di E. 3.450,00 per figlio di età non superiore a 3 anni)	E. 3.700,00

Già nella retribuzione di gennaio 2005 sono state sostituite le detrazioni per familiari a carico applicate fino al mese di dicembre 2004 con le corrispondenti deduzioni per oneri di famiglia. Il calcolo della deduzione effettiva è stato automaticamente effettuato in relazione al reddito complessivo, così come sopra indicato per la deduzione per assicurare la progressività dell'imposta; pertanto l'eventuale comunicazione di un diverso reddito complessivo influirà anche sulla determinazione della deduzione per oneri di famiglia effettiva.



Si ricorda che le suddette deduzioni sono ripartite tra coloro che ne hanno diritto in relazione proporzionale all'effettivo onere da ciascuno sostenuto, spettano solo con riferimento ai familiari fiscalmente a carico, sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste per la loro applicazione fino a quello in cui le stesse sono cessate. Al personale rimane l'onere delle debite e tempestive comunicazioni in merito a qualsiasi variazione influisca sulla applicazione delle deduzioni di cui trattasi.

Segnalando che gli importi delle deduzioni effettivamente spettanti introdotte dalla norma in oggetto sono riportate sul cedolino mensile dello stipendio rispettivamente con le voci 01076 (deduzioni per oneri di famiglia) e 01371 (deduzione per progressività dell'imposizione – no-tax area), si comunica che la Ripartizione Stipendi rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Direttore Amministrativo